

Pubblicato il 03/03/2020

Sent. n. 185/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2014, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Paolo Guarino, con domicilio eletto in Potenza Via IV Novembre n. 38; contro Comune di Vaglio di Basilicata, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; per l'annullamento dell'Ordinanza n. [omissis], con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vaglio Basilicata ha ingiunto ai [omissis] la demolizione degli abusi edilizi, rilevati dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico comunale nel sopralluogo del 5.12.2013;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l'avv. Francesco Buscicchio, per delega dell'avv. Salvatore Paolo Guarino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sopralluogo del 5.12.2013 la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico del Comune di Vaglio Basilicata hanno accertato la realizzazione sui terreni foglio n. [omissis], particelle nn. [omissis], ricadenti nella Zona Agricola del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999 del Comune, dei seguenti abusi edilizi:

- 1) deposito di 456,00 mq., alto 4,00 m. e con volumetria di 1.824 mc., avente una struttura portante di pilatri e capriate di metallo, ancorate ad una base di cemento armato alta 1,00 m., tompagnato con blocchi di cemento su due lati e con copertura di lastre di cemento e di lamiera grecata coibentata;
- 2) deposito di 161,00 mq., alto 4,00 m. e con volumetria di 644 mc., "in fase di realizzazione", avente una struttura portante di pilatri e capriate di metallo, ancorate ad una base di cemento armato alta 1,00 m., privo di tompagnatura e copertura;
- 3) deposito/autorimessa di 92,50 mq., con altezza media di 3,25 m. e volumetria di 300,62 mc., avente una struttura portante di pilatri e capriate di metallo, ancorate ad una base di cemento armato alta 0,20 m., con copertura e tamponature laterali di lastre di lamiera grecata coibentata.

Pertanto, con Ordinanza n. [omissis] il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vaglio Basilicata ha ingiunto ai [omissis], nella qualità di committente e proprietaria, e [omissis], nella qualità di titolare di un'impresa di autotrasporti e di esecutore dei lavori, la demolizione dei suddetti abusi edilizi, da eseguire entro 90 giorni, con l'espressa avvertenza che, in caso di inerzia, il Comune avrebbe proceduto ai sensi dell'art. 31 DPR n. 380/2001.

[omissis] con il presente ricorso, notificato il 18/20.3.2014 e depositato il 31.3.2014, hanno impugnato la predetta Ordinanza di demolizione n. [omissis], deducendo la violazione del principio del legittimo affidamento, tenuto conto dell'inerzia ultradecennale del Comune, in quanto gli abusi edilizi sono stati realizzati nel 2003, e dell'omessa indicazione dell'interesse pubblico prevalente su quello dei ricorrenti, tenuto pure conto del pagamento della TARSU e dell'ICI.

Nell'Udienza Pubblica del 26.2.2020 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato, atteso che il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento, sia perché le persone, che hanno realizzato abusivamente un intervento edilizio, sono consapevoli di aver commesso un'illegittimità, sia perché il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quando anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell'abuso edilizio, trattandosi di un illecito permanente e perciò il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antiggiuridica attuale, per cui non è richiesta al riguardo alcuna particolare motivazione, come se fosse un provvedimento di autotutela, che tenga conto del contrapposto interesse privato (sul punto cfr. da ultimo TAR Basilicata Sent. n. 555 dell'1.7.2019, che richiama C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 9 del 17.10.2017).

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Poiché il Comune di Vaglio Basilicata non si è costituito, non occorre provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO